

Traccia dal Gruppo

IL PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ED IL VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

ILLUSTRI IL CANDIDATO LE COMPETENZE ALL'ADOZIONE DI TALI PROVVEDIMENTI, IL CONTENUTO E LA FINALITÀ.

Nell'ambito degli atti riferibili agli enti locali, adottati dai responsabili di settore o servizio, o dai dirigenti, ove presenti in organico, rientrano i pareri di regolarità tecnica nonché il parere di regolarità contabile e unitamente a questo il visto attestante la copertura finanziaria.

Tali soggetti, oltre all'adozione di atti endoprocedimentali e di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, sono anche tenuti ad esprimere i suddetti pareri.

Pur nel rispetto del fondamentale principio di separazione tra politica e tecnica tra l'operato degli organi politici e gli organi deputati all'esercizio dell'attività gestionale, i responsabili dei servizi in cui è articolata l'organizzazione dell'ente locale, sono chiamati a rendere il parere di regolarità tecnica e amministrativa al fine di attestare la legittimità dell'atto sottoposto in forma di proposta di deliberazione all'organo politico, e da questi adottato.

Ai sensi dell'art. 49 TUEL, su ogni atto di proposta deliberativa, deve essere reso il parere dal Responsabile del Servizio proponente, il quale, in caso di parere negativo deve esplicitarne le ragioni. La valutazione oggetto di parere riguarda il rispetto delle disposizioni vigenti (nazionali, sovranazionali, statutarie, regolamentari) con riferimento allo specifico oggetto di deliberazione, nonché alle regole dettate dalla legge n.241/90 sul procedimento amministrativo.

Si tratta di parere obbligatorio non vincolante, che deve quindi essere necessariamente reso a pena di inefficacia dell'atto deliberativo- mentre può esserne disatteso il contenuto, con idonea motivazione, qualora l'organo politico non ne condivida ad esempio l'esito negativo, con assunzione, in tal caso, della responsabilità in proprio, per la conseguente deliberazione adottata pur in presenza di parere contrario.

Inoltre, ai sensi dell'art 147 bis TUEL, il controllo di regolarità amministrativa e contabile deve essere assicurato in via preventiva rispetto all'adozione degli atti amministrativi, con le stesse modalità e finalità indicate dall'art 49 per gli atti deliberativi.

Il parere di regolarità tecnica è adottato per i provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Pertanto, in sede di redazione del provvedimento, il responsabile del servizio/dirigente è chiamato a rendere il suddetto parere contestuale/concomitante con l'adozione dell'atto, secondo due modalità (secondo la prassi amministrativa in uso: o riportando il parere nel corpo dell'atto o apponendolo in congiunzione materiale al provvedimento stesso).

La finalità è sempre quella di dare garanzia di legittimità dell'operato dell'ente e di attestare la regolarità dell'esercizio dell'azione amministrativa che si è esplicata con l'adozione del predetto atto. Il parere è reso dal responsabile del procedimento che ha firmato l'atto (potrà essere o il dirigente o altro dipendente da questi nominato, con eventuale potere di firma nonché di adozione del parere).

Con riferimento al visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, la disposizione di riferimento, art. 151 del TUEL, dispone che per ogni atto amministrativo che comporti impegno di spesa o comunque per ogni atto amministrativo che comporti riflessi diretti o indiretti sul piano economico-finanziario e / o patrimoniale dell'ente, il Responsabile del procedimento di spesa deve richiedere al Responsabile del Servizio Finanziario l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante copertura finanziaria, con il quale viene accertata l'esistenza di idonea copertura nell'esercizio finanziario al quale è imputabile la spesa. Si tratta di un visto successivo, che rende esecutivo l'atto amministrativo.

Pertanto, in assenza del visto di copertura finanziaria non sarà possibile dare seguito al procedimento amministrativo di spesa, ed in particolare, agli atti consequenziali : liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.

Il visto di regolarità contabile (analogamente al parere di regolarità contabile adottato su ogni deliberazione di Giunta o di Consiglio che abbia riflessi anche solo indiretti sulla gestione finanziaria/patrimoniale deliente) ha una duplice finalità:

1. attestare la regolare applicazione delle regole contabili e finanziarie, come richiamate dagli artt. 151, 152, 153 TUEL, compresi i principi contabili applicati (come previsti dal D.lgs. 118/2011 sull'armonizzazione contabile);
2. attestare la copertura finanziaria, ovvero certificare una previa operazione di verifica eseguita dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla copertura in relazione all'esistenza di idonea capienza nel relativo capitolo di bilancio cui è imputata la spesa.

Un provvedimento amministrativo che abbia riflessi sul piano economico-patrimoniale dell'ente dovrà essere munito quindi sia di parere di regolarità tecnica che del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dal visto si deve distinguere il parere di regolarità contabile che va reso su ogni deliberazione adottata dagli organi politici che abbia riflessi di tipo economico- finanziario/patrimoniale, a pena di inefficacia.

Nel caso di assenza di dirigenti o responsabili dei servizi il parere di regolarità contabile e il p deve essere reso dal segretario comunale, tenuto conto delle proprie competenze.